

Avvocati e riforma, professionisti a confronto

Dubbi, pareri e previsioni dei principali protagonisti del foro romano

C'è fermento in tutta Italia per la Legge 31 dicembre 2012 n. 247 che modifica la professione e l'Ordinamento forense. Parola di Mauro Vaglio, presidente dell'ordine capitolino secondo cui si punta ora a riconoscere come unico interlocutore e vertice della categoria il Consiglio Nazionale Forense, sottraendo attribuzioni ai consigli dell'Ordine territoriali, all'Organismo unitario dell'avvocatura ed al Congresso

nazionale forense. La nuova normativa apre l'orizzonte dell'Avvocatura al futuro ed esprime la propria funzione sociale e di tutela dei diritti. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative, in forza dell'art. 65 della riforma, ad ogni modo "si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate". Una riforma, sottolinea Vaglio, che avrà impatti profondi.

Pay-per-performance, no agli eccessi Come ridurre i compensi sproporzionati

Il rapporto tra crisi finanziaria e retribuzioni dei manager di grandi società è al centro di uno dei più accesi dibattiti del momento anche a livello comunitario e di organizzazioni internazionali. A tracciarne un quadro è l'avvocato Daniele Umberto Santosuosso, titolare dell'omonimo studio e professore ordinario di diritto commerciale alla Sapienza di Roma, uno dei massimi specialisti di diritto societario e corporate governance, che da anni si occupa di compensi dei manager. Anche alla luce dell'esperienza nordamericana (Santosuosso è tra l'altro autore della traduzione al volume "Pay without performance" dei professori di Harvard Bebchuk e Fried, anche consulenti di Obama), vi è senz'altro una connessione tra gli eccessi nelle retribuzioni e la attuale crisi finanziaria, innanzitutto per come sono strutturati gli accordi di remunerazione. A parte la loro complessità per gli stessi addetti ai lavori, spiega il professore, se chi governa le imprese può assumere rischi eccessivi o non assumerne proprio e viene pagato lo stesso - anche in caso di dissesto della società - in modo iperbolico, gli abusi nei compensi sono quasi certi e soprattutto lo sono le cattive politiche gestionali: miopi o attendiste, deleterie per la salute delle imprese. I più vistosi effetti riguardano i casi in cui le imprese mal gestite sono le banche. Negli ordinamenti occidentali si stanno affermando quindi tre principi: quello del pay-for performance, per cui il compenso deve essere legato alle effettive prestazioni degli amministratori misurate sul rendimento aziendale di lungo periodo (di qui il bonus cap imposto da banca d'Italia per il 2012); quello del say-on pay, nel senso di legittimare la voce degli azionisti su compensi e politiche di remunerazione; quello del claw-back, con il potere-dovere di altri organi societari di correggere l'ammontare dei compensi se fraudolentemente proporzionati. Ottimi principi, commenta Santosuosso, ma nessuno sembra efficacemente funzionare: le performance sono difficili da misurare e la voce degli azionisti è arma spuntata, visto che quasi tutti gli ordinamenti prevedono che il parere dell'assemblea sia in linea di massima non vincolante. I meccanismi di riduzione sono in fase di sperimentazione, ma è verosimile pensare che non verranno utilizzati se non in casi estremi, mentre le scelte correttive sono esposte al vaglio giudiziario. Insomma, conclude il professore, se non cambia la cultura e l'etica di impresa non c'è da essere molto ottimisti sull'efficacia dei rimedi preventivi, ed i problemi inevitabilmente giungeranno all'attenzione dei giudici, i quali dovrebbero valorizzare i meccanismi contrattuali contro gli squilibri contrattuali. ■



Militari e Vittime del Dover La giurisprudenza estende i casi risarcibili

Si parla spesso, non sempre con completezza, dei processi relativi alle pensioni privilegiate che coinvolgono soprattutto il comparto militare e dei Corpi Militarizzati: giudizi in cui è in discussione la riparazione del danno per un'infermità o un infortunio contratti per causa del servizio prestato alle dipendenze dello Stato quale Militare di carriera o di leva, o anche quale civile pubblico impiegato. Tra i maggiori esperti del settore in Italia, l'avvocato romano Andrea Lippi oltre a guidare l'omonimo studio legale si occupa di Diritto Amministrativo ed in particolare del contenzioso innanzi alla Corte dei Conti nonché di quello volto all'ottenimento delle provvidenze, indennizzi e risarcimenti danni per le vittime del dovere e/o del terrorismo. È lui allora il più indicato a spiegarci come il Consiglio di Stato, commenta Lippi, abbia ampliato il concetto di "vittime del dovere" facendovi rientrare non solo le ipotesi di danni subiti durante missioni di prevenzione e/o repressione di eventi criminosi, ma anche fattispecie semplicemente connesse ad un servizio più gravoso di quello ordinario. Non si possono escludere poi dalla casistica anche le provvidenze per le vittime del terrorismo e gli indennizzi per danni da trasfusioni o somministrazioni di emoderivati e vaccinazioni i quali non presuppongono necessariamente, però, un rapporto di servizio con lo Stato.



La competenza in questo caso è varia, ma quasi sempre afferisce alla Corte dei Conti ed al TAR e, in ogni caso, contro la Pubblica Amministrazione e contro gli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici civili e militari quali l'INPS, le Ragionerie Territoriali del Ministero Economia e Finanze, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno. Altro tema spinoso è poi quello dei processi relativi alla responsabilità amministrativa, cioè quelli vertenti su ipotesi di danno all'erario cagionato per dolo o colpa grave da persone fisiche o amministratori di società i quali, inseriti o partecipi a qualsiasi titolo nell'apparato organizzativo della P.A., con un illecito comportamento abbiano causato un danno patrimoniale o anche solo all'immagine della stessa. In questo caso il processo si svolge nei confronti dell'indagato che sarà chiamato in giudizio su impulso del Procuratore Generale della Corte dei Conti nella sua sede competente. ■

Addio aggregazioni Rafforzate le associazioni

Anche le società tra professionisti saranno influenzate dalla riforma. Ne è certo l'avvocato capitolino Marco Moretti di Legality, secondo cui la riforma rischia di rendere scarsamente appetibile questa innovativa forma di aggregazione. È infatti chiara, spiega il legale che nelle tre sedi in Italia del suo studio annovera oltre sessanta professionisti, l'indicazione secondo cui la forma societaria sarà consentita agli avvocati solo ove ne siano soci esclusivamente questi ultimi,



senza spazio per altre categorie né per soci di solo capitale. La conclusione, in attesa della disciplina attuativa della riforma, è duplice: da un lato si rischia di rendere poco utilizzabile sia la forma delle società tra professionisti sia quelle tra avvocati. Dall'altro, potrebbe uscire rafforzato il più tradizionale modello dell'associazione, apparendo l'unica forma per operare congiuntamente. Forma che, però, andrebbe meglio disciplinata, stante anche le abrogazioni intervenute in favore del modello societario. ■

Ok al divorzio breve L'attesa è di un anno

Tra le novità proposte dal governo Monti, commenta l'avvocato romano Mauro Monaco, una ha suscitato la reazione benevola di divorziati o separati. Il disegno di legge è pronto dal maggio 2012 e consta di due articoli. Il primo si occupa della riduzione dei tempi di attesa per il divorzio



congiunto: dai tre anni si passa ad uno se la coppia non ha figli o se sono maggiorenni. Diversamente, le procedure possono durare fino a due anni. Perché la modifica? Per far sì, commenta Monaco, che il cambiamento repentino dello status non danneggi psicologicamente i minori. Il secondo articolo inerte gli effetti patrimoniali. Il problema in regime di comunione dei beni rimane insoluto finché la coppia non ottiene il divorzio. Rimanere però impigliati nella burocrazia per ogni spesa diventa uno stillicidio, e la situazione si risolve solo quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, il che può non coincidere con il divorzio formale.

Secondo dati Eurispes (2011) l'80% degli italiani sarebbero favorevoli alla riforma. ■

Cambio di mentalità No al personalistico

Luci ed ombre della riforma forense. A tracciare un bilancio è il penalista Maurizio Pioreschi che nei suoi studi di Roma e Milano, dove è fra i titolari di "Professional Lawyers & Partners", tra un'udienza di Calciopoli ed un fascicolo sulle scommesse sportive illegali ha persino scritto un libro, "30 sul campo - Tutta l'altra verità su Calciopoli" che ne mette in luce le doti di sintesi e di critica. Ad oggi, spiega allora l'avvocato, tra le "luci" va annoverato l'art. 4 sulle "Associazioni tra avvo-



cati e multidisciplinari" ovvero un'apertura che favorirà la formazione di associazioni anche multidisciplinari ed incrinerà il dogma del rapporto personalistico tra cliente ed avvocato. La professione insomma, secondo Pioreschi, deve andare verso un cambio di mentalità. Tra le ombre, invece, conclude il penalista, non ci si può esimere dal notare l'omissione strumenti normativi che garantiscano il professionista in caso di crisi economica, come avviene per le imprese e senza gravare sul bilancio statale. ■

Avvocati trasparenti Preventivi e consenso

Obbligo di preventivo anche per le consulenze. E' quanto suggerisce l'avvocato Alessandro De Rosa, laddove la riforma si limita a suggerire l'utilizzo. Una corretta esposizione del costo previsto, commenta il giurista, dovrebbe essere doverosa al pari delle informative sulla pri-



vacy e sull'antiriciclaggio, che devono essere attualmente fornite. I conferimenti scritti infatti, sottolinea De Rosa, impostano il rapporto con il cliente in maniera trasparente e lo semplificano al tempo stesso: a fronte dell'esecuzione del mandato, il cliente dovrà solo valutare se ritenersi soddisfatto o meno della prestazione ricevuta. Per lo stesso motivo, De Rosa suggerisce poi l'istituzione dell'obbligo del consenso informato per tutte le professioni intellettuali, a partire proprio da quella forense. E' evidente infatti, conclude l'avvocato, che il rapporto lavorativo nasce da uno squilibrio tra le competenze dei soggetti, e quindi risulta doveroso informare preventivamente il cliente dei rischi e dei vantaggi caso per caso. ■